

Diverse pronunce significative

di **Pietro Lorenzi** (Zitiello Associati)

Il tema della qualificazione delle polizze a contenuto finanziario è ormai una vexata quaestio. Da anni, infatti, nonostante la chiarezza della disciplina normativa tempo per tempo applicabile a tali prodotti, si discute se le polizze a contenuto finanziario abbiano una natura finanziaria, assicurativa o mista. Tali incertezze si fondano su un triplice ordine di motivi. Il primo è la particolare natura di questi prodotti che, dal punto di vista fattuale, hanno indiscutibilmente sia una componente assicurativa sia una finanziaria. Il secondo risiede nella volontà del legislatore italiano, già con la Legge Risparmio del 2005, di assoggettare le polizze linked e i contratti di capitalizzazione ad alcune disposizioni tipiche della prestazione dei servizi di investimento, circostanza che ha indotto alcuni interpreti a sostenere

la natura finanziaria di tali prodotti. La terza ragione della complessità della tematica in esame risiede nel fatto che la giurisprudenza di merito, nonostante le recenti pronunce della Corte di Cassazione, ancora si interroga se le polizze a contenuto finanziario presenti sul mercato, a seconda delle loro peculiari caratteristiche, siano dei contratti assicurativi o, diversamente, se siano da qualificare come contratti finanziari tout court, ciò indipendentemente dal nomen iuris attribuito dall'impresa di assicurazione. Non mancano, infatti, decisioni che, sulla base dell'assenza di assunzione di un effettivo rischio demografico o di una garanzia finanziaria da parte dell'assicuratore, hanno ritenuto le polizze oggetto di esame o dei prodotti squisitamente finanziari soggetti

alla relativa disciplina o addirittura nulle per carenza di causa assicurativa.

RISCHIO DEMOGRAFICO

La spaccatura giurisprudenziale sussiste anche dopo l'intervento della Suprema Corte che, con la nota sentenza n. 6319 del 2019, ha affermato che i giudici di merito, al fine di valutare la sussistenza della componente assicurativa di una polizza linked, devono valutare l'effettiva presenza non nominalistica del rischio demografico, che deve essere vagliato facendo riferimento all'ammontare del premio versato, all'orizzonte temporale del contratto ed alla tipologia di investimento.

In questo contesto è importante valutare quale sia l'impatto della nuova disciplina dettata dalla Direttiva Idd, il cui recepimento è stato recentemente concluso con l'emanazione della regolamentazione Ivass e Consob, e della sua capacità di mettere qualche punto fermo sulla questione della qualificazione e riqualificazione delle polizze a contenuto finanziario, oggi denominate prodotti di investimento assicurativi (Ibip).

Da un lato, il recepimento della Idd, infatti, ha determinato la fuoriuscita dal TUF della disciplina riguardante le polizze a contenuto finanziario che è confluita nuovamente in toto dal Cap, ripristinando così la situazione pre Legge Risparmio in cui tali prodotti erano sistematicamente e integralmente collocati nell'ambito della disciplina primaria di matrice assicurativa. Dall'altro, il legislatore comunitario ha deciso di





disciplinare la distribuzione degli Ibp dettando per questa attività norme che si aggiungono alla disciplina generale e che dichiaratamente riproducono le disposizioni dettate dalla Mifid 2, ossia disposizioni applicabili alla prestazione dei servizi di investimento.

MESSAGGIO SOTTESO

Il messaggio sotteso al nuovo assetto normativo è evidente. Da un lato, in ragione delle loro caratteristiche, si afferma la succedaneità degli Ibp ai prodotti e strumenti finanziari laddove i primi sono stati sottoposti a una disciplina che, pur tenendo in debita considerazione le peculiarità dei prodotti finanziari assicurativi, ricalca quella di derivazione Mifid 2. Dall'altro, però, viene fermamente dimostrato che i prodotti di investimento assicurativi, nonostante l'indubbia componente finanziaria che li caratterizza, sono in primis prodotti assicurativi, assoggettati alla relativa

disciplina. Queste evidenze possono avere un significativo impatto anche sugli orientamenti giurisprudenziali, in quanto quei prodotti che in precedenza erano stati qualificati come finanziari oggi sono assoggettati alla disciplina assicurativa e pacificamente considerati dei contratti di assicurazione rientranti nel ramo vita.

PARLANO I TRIBUNALI

Il recepimento di Idd è recente e forse è prematuro aspettarsi un immediato allineamento della giurisprudenza. Tuttavia alcune pronunce già tengono conto del nuovo quadro normativo. In particolare il Tribunale di Brescia, con sentenza del 13 giugno 2018, ha considerato ai fini del decidere la nuova definizione di Ibp al fine di osservare che l'assenza di una garanzia di restituzione del capitale investito non è elemento idoneo a escludere la natura assicurativa di un prodotto di investimento assicurativo. Anche il Tri-

bunale di Firenze, con decisione dell'11 febbraio 2020, n. 407, sulla base della nuova disciplina Idd, peraltro inapplicabile ratione temporis alla polizza oggetto di causa in quanto conclusa nel 2007, ha affermato che la stessa, pur essendo un prodotto a componente causale "mista" finanziaria e assicurativa, anche laddove prevalga la componente finanziaria, è pur sempre dotata della componente assicurativa per essersi la compagnia assunta il rischio demografico, essendo la prestazione collegata al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Si auspica che la giurisprudenza, sulle orme delle pronunce di cui sopra, prenda atto del chiaro messaggio sotteso alla nuova disciplina e, di conseguenza, giunga ad affermare definitivamente che le polizze a contenuto finanziario, al di là della loro componente di investimento, sono e rimangono in primis dei prodotti assicurativi assoggettati alla relativa disciplina sia regolamentare che codicistica.